

# CARTA DEI SERVIZI



DIREZIONE DEI  
SERVIZI DEL  
TESORO



Dipartimento  
dell'Amministrazione  
Generale, del Personale  
e dei Servizi





# ● INDICE

- ✓ Premessa
- ✓ Normativa di riferimento
- ✓ Standard e dimensioni della qualità dei servizi erogati
- ✓ Organizzazione della Direzione dei Servizi del Tesoro
- ✓ Servizi erogati dalla Direzione dei Servizi del Tesoro
- ✓ Digitalizzazione e prospettive future
- ✓ Link utili



## ● **PREMESSA**

La Carta dei Servizi è il documento con il quale la Direzione dei Servizi del Tesoro specifica i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi pubblici che si obbliga ad erogare nei confronti dei propri utenti.

In particolare, nella Carta sono descritte le principali caratteristiche dei servizi di competenza della Direzione, la tipologia di utenza che ne usufruisce, le modalità di erogazione e gli standard di qualità che la Direzione si vincola a rispettare. La finalità della Carta consiste nell'assicurare la qualità effettiva dei servizi e garantire all'utente la preventiva valutazione e conoscenza del servizio offerto con evidenti vantaggi in ordine alla conoscenza delle relative procedure e delle formalità richieste. La Carta dei Servizi deve intendersi, pertanto, quale strumento di trasparenza, conoscenza, orientamento e garanzia del cittadino.



## NORMATIVA ● DI RIFERIMENTO

L'introduzione della Carta dei Servizi in Italia è avvenuta nel 1993 ad opera del Dipartimento per la Funzione Pubblica che ha stabilito i principi fondamentali posti a presidio dell'erogazione dei servizi pubblici.

La materia è stata successivamente disciplinata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

L'obbligo di adozione per ciascun soggetto erogatore di una propria specifica Carta dei Servizi è stato poi puntualizzato dall'art.2 del D.L 12 maggio 1995, n. 163, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273, e successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 286/1999; quest'ultimo, nel promuovere il miglioramento della qualità, mira al perseguimento della partecipazione dell'utenza nelle procedure di definizione degli standard di qualità dei servizi resi dalle PP.AA.





Anche la CiVIT è intervenuta in materia con tre delibere: la Delibera n. 1 /2010 avente ad oggetto l'individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici; la Delibera n. 88/2010 recante "Linee guida per la definizione degli standard di qualità" e la Delibera 3/2012 "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (c.d. decreto "Crescita-Italia"), convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 ha valorizzato ulteriormente, all'art. 8, l'efficacia delle carte dei servizi sancendone il valore vincolante.

La codificazione normativa dell'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi, infine, si è avuta con il D.Lgs. n.33/2013 come di recente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che, in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla L. n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), all'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati.

# STANDARD E DIMENSIONI DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti, la DST garantisce il rispetto degli standard di qualità individuati attraverso le seguenti dimensioni:



Quality

**ACCESSIBILITÀ:** la DST assicura l'accesso ai servizi erogati a tutti gli utenti potenzialmente interessati sia attraverso la pubblicazione delle modalità di presentazione delle istanze che attraverso l'individuazione di strumenti di comunicazione digitale sempre più vicini alle esigenze degli *stakeholders*.

**TEMPESTIVITÀ:** la DST garantisce il rispetto delle tempistiche procedurali previste fra la richiesta del servizio da parte dell'utente e l'effettiva erogazione dello stesso, intese come tempo massimo di erogazione del servizio, tempo di risposta, frequenza di erogazione (in caso di servizio ripetitivo).

**TRASPARENZA:** la DST favorisce la semplicità per l'utente (e, più in generale, per tutti gli *stakeholders*) di reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter usufruire al meglio del servizio di proprio interesse. Tutte le informazioni utili sono infatti pubblicate sul sito del DAG.

**EFFICACIA:** la DST, attraverso un costante controllo e adeguamento delle proprie procedure, si propone il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di rispondenza ai bisogni e alle esigenze individuate dall'Amministrazione, anche in funzione delle attese degli utenti e degli *stakeholders* principali.

**CONTINUITÀ:** la DST si impegna affinché l'erogazione del servizio avvenga in maniera continua, regolare e senza interruzioni in un determinato intervallo di tempo. Sono in ogni caso previste misure volte a ridurre il disagio derivante da eventuali casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio.



# ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO



Dipartimento  
dell'Amministrazione  
Generale, del Personale  
e dei Servizi

Direttore generale: **Valentina GEMIGNANI**

Segreteria: ☎ **Tel.** 06 4761 5510/5520 - 06 70 28 313 📠 **Fax:** 06 70 27 277

✉ **Pec:** [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)

📍 **Indirizzo:** Roma – Via XX Settembre, 97 (00187)



Dirigente

**I**

Dott.ssa Patrizia Cantalini

**06-47615514**

**patrizia.cantalini@mef.gov.it**

Dirigente

**II**

Dott. Saverio Fata

**06-47615201**

**saverio.fata@mef.gov.it**

Dirigente

**IV**

Dott.ssa Caterina Bova

**06-47615594**

**caterina.bova@mef.gov.it**

Dirigente

**V**

Dott. Carlo Smeriglio

**06-47615293**

**carlo.smeriglio@mef.gov.it**

Dirigente

**VI**

Dott.ssa Maria Piscopo

**06-47615429**

**maria.piscopo@mef.gov.it**

Dirigente ad interim

**VII**

Dott.ssa Maria Piscopo

**06-47615343**

**maria.piscopo@mef.gov.it**

Dirigente

**VIII**

Dott.ssa Lucia Squicciarino

**06-4761**

**lucia.squicciarino@mef.gov.it**

Dirigente

**IX**

Dott. Fabio Le Donne

**06-47615210**

**fabio.ledonne@mef.gov.it**

Dirigente

**X**

Dott. Giulio Santoprete

**06-47615522**

**giulio.santoprete@mef.gov.it**

Dirigente

**XI**

Dott.ssa Sara Salimbene

**06-47618909**

**sara.salimbene@mef.gov.it**

Dirigente

**XII**

Dott. Giulio Santoprete

**06-47615522**

**giulio.santoprete@mef.gov.it**



Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi

# SERVIZI EROGATI DALLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

L'elenco dei servizi va considerato un documento dinamico, in quanto, nel corso del tempo, l'amministrazione potrà prevedere l'erogazione di nuovi servizi all'utenza o, viceversa, la cessazione di altri.



✓ Emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


✓ Pagamento indennizzi di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210, 29 ottobre 2005, n. 229, 24 dicembre 2007, n. 244.


✓ Pagamenti assegni vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

✓ Istruttoria delle pratiche relative al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio ex art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.







 Pagamento pensioni privilegiate militari tabellari dirette e di reversibilità. Gestione delle partite di pensioni tabellari militari pagate all'estero, concessione e liquidazione dei trattamenti di riversibilità.


 Concessione di provvidenze nei confronti degli ex perseguitati politici e razziali e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità; Concessione di provvidenze nei confronti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KX e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità.




 Adempimenti connessi all'autorizzazione al pagamento, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato e dell'INPS, dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi.



 Indennizzi in favore di cittadini ed imprese italiane di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi per beni perduti all'estero.

 Pagamento spese per liti e arbitraggi. Riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione, ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, ed errore giudiziario, ai sensi degli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale e relativo contenzioso. Risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici.

 Pagamento degli onorari di gratuito patrocinio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.



## ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI

La Direzione dei Servizi del Tesoro procede ai pagamenti degli indennizzi in caso di eccessiva durata dei processi ai sensi della l. 89/2001 (c.d. L. Pinto) in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con D.M. del 30 settembre 2021, gli uffici della DST sono stati riorganizzati al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa finalizzata alla liquidazione dei predetti indennizzi.

- l'Ufficio X ha competenza per il pagamento degli indennizzi e delle spese di lite disposti da decreti di condanna delle Corti di appello e Cassazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi instaurati presso i TAR, il Consiglio di Stato, il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti emessi prima del 1° gennaio 2021;
- l'Ufficio IV ha competenza per il pagamento dei medesimi indennizzi per le condanne emesse a far data dal 1° gennaio 2021, nonché da eventuali relativi provvedimenti giurisdizionali di esecuzione, oltre che per i provvedimenti per violazione del termine di ragionevole durata dei processi instaurati innanzi alla Corte dei conti e le Commissioni Tributarie;
- l'Ufficio XII ha competenza sul pagamento delle sentenze di ottemperanza dei decreti di condanna emessi prima del 1° gennaio 2021.

L'ordine di pagamento viene, di norma, emesso entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all'articolo 5 sexies della Legge n. 89/2001.

Detto termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della documentazione stessa.

Le domande di equo indennizzo riferite ai decreti di condanna depositati a far data del 1° aprile 2022 dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita piattaforma informatica raggiungibile sul Portale dei Servizi DAG.

Le domande di equo indennizzo riferite a decreti di condanna depositati precedentemente al 1° aprile 2022, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC secondo la ripartizione delle competenze fra gli Uffici all'indirizzo di posta elettronica certificata [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it), utilizzando i modelli scaricabili dal sito [www.dag.mef.gov.it](http://www.dag.mef.gov.it)

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) -
- Casella istituzionale: [uff4dst.dag@mef.gov.it](mailto:uff4dst.dag@mef.gov.it) - [uff10dst.dag@mef.gov.it](mailto:uff10dst.dag@mef.gov.it) - [uff12dst.dag@mef.gov.it](mailto:uff12dst.dag@mef.gov.it)



# LIBERTA' FONDAMENTALI

La DST provvede all'emissione di ordini di pagamento a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora innanzi, "la Corte") per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi, "la Convenzione europea") e delle libertà fondamentali in attuazione dell'art. 1, comma 1225, della l. 296/2006.

Le pronunce possono in particolare prevedere l'obbligo di corrispondere delle somme a titolo di: danno materiale; danno morale; spese e competenze.

Il dispositivo della pronuncia prevede, inoltre, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento (oltre tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva). Il controllo sull'esecuzione delle pronunce della Corte è affidato al Comitato dei Ministri con sede a Strasburgo. Ha diritto all'indennizzo il ricorrente al quale è riconosciuta l'equa soddisfazione in base al dispositivo della sentenza della Corte.

Una volta ottenuto il riconoscimento all'equa riparazione, non occorre presentare un'apposita istanza, poiché il provvedimento del giudice costituisce il titolo esecutivo.

Per procedere al pagamento è necessaria la pronuncia della Corte che viene comunicata alle parti dall'Ufficio dell'Agente del governo davanti alla Corte Europea presso l'Avvocatura Generale dello Stato tramite posta elettronica certificata.

Il procedimento ha inizio dalla data in cui la pronuncia diviene definitiva A sensi dell'art. 44 della Convenzione europea e deve essere concluso nei 90 giorni successivi.

La data in cui la pronuncia è divenuta definitiva è indicata all'Ufficio IV dall'Ufficio dell'Agente del governo davanti alla Corte Europea presso l'Avvocatura Generale dello Stato e poi comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della l. 12/2006 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007.

Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve inoltre ricevere dal beneficiario:

- fotocopia di un documento d'identità del beneficiario, in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 utilizzando uno degli appositi modelli.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) -
- Casella istituzionale: uff4dst.dag@mef.gov.it - Casella PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it



## **PAGAMENTO INDENNIZZI DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 (Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)**

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.

La Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 7.11.2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.

I Soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo dovranno inoltrare la domanda al competente Ministero della salute.

Al pagamento dell'indennizzo provvede l'Ufficio V.

Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2001, l'attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario; le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all'indennizzo e all'adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. Al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

L'Ufficio V dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute. Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.



# **PAGAMENTO INDENNIZZI DI CUI ALLA L. 29 OTTOBRE 2005, N. 229 (riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92)**

La legge 29/10/2005 n. 229 dispone che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 210/1992, sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:

- soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
- soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
- soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006, con il termine "conviventi" si intendono coloro che dall'anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.

I soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo devono inoltrare domanda al Ministero della Salute.

I soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo devono inoltrare domanda al Ministero della Salute.

L'Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile posticipata.

La modulistica, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all'ufficio V.



- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) -
- Casella istituzionale: uff4dst.dag@mef.gov.it - Casella PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it



## **PAGAMENTO INDENNIZZI DI CUI ALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (Sindrome da talidomide)**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009 n. 14, prevede l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005 n. 229, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965.

L'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio.

I Soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo dovranno inoltrare domanda al competente Ministero della Salute, che, con Decreto Ministeriale n.163 del 2 ottobre 2009, ha disciplinato le modalità di applicazione della legge.

L'Ufficio V Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute.

Può richiedere l'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 il:

- soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato;
- soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
- soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.
- Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile posticipata.

La modulistica, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all'Ufficio V.



# VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'articolata legislazione in materia, ispirata ai principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, ha origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Militari colpiti nell'adempimento del dovere.

Successivamente sono stati previsti indennizzi anche per le vittime del terrorismo e, più in generale, per le vittime di azioni criminose; in questi casi le forme di indennizzo previsto riguardano anche vittime civili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 510/99, all'attribuzione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi di cui alla L. 466/80, L. 302/90, L. 407/98 e L. 206/2004 provvedono:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per le vittime civili;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell'ordine;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i vigili del fuoco;
- il ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per i magistrati e i giudici popolari;
- il ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per i dipendenti civili dell'amministrazione penitenziaria;
- il Ministero della Difesa per gli appartenenti alle Forze armate.

Al pagamento degli assegni vitalizi provvede l'Ufficio V, sulla base del ruolo di spesa fissa e in applicazione dei provvedimenti concessivi emessi, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Amministrazioni sopra indicate. I vitalizi sono rivalutati annualmente sulla base della perequazione automatica prevista per le pensioni. L'Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del ministero competente. Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile anticipata il cinque di ogni mese.



# RIMBORSO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione dei servizi del tesoro è competente sulla trattazione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione, in materia di condono edilizio, ai sensi della l. 326/2003.

A seguito della riorganizzazione degli uffici della Direzione, la trattazione della materia è di competenza dell'Ufficio VI.

Le domande di rimborso devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio VI – Via XX Settembre 97, 00187 Roma, preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it).

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine l'Ufficio provvede, nei casi di accoglimento dell'istanza, ad autorizzare la Ragioneria territoriale dello Stato del capoluogo di Regione nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto della domanda di sanatoria, al pagamento delle somme dovute, ed a darne comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda all'interessato integrazione documentale, il predetto termine del procedimento è sospeso fino alla acquisizione della documentazione stessa.

Di seguito la procedura per avviare la richiesta di rimborso:

## CASO 1 - RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA IN CASO DI RILASCIO DELLA SANATORIA

Predisporre la domanda di rimborso applicando una marca da bollo da euro 16,00 e allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia dei bollettini dei versamenti effettuati sul c/c n. 255000;
- originale dell'attestazione rilasciata dal responsabile del Comune nel quale è stato realizzato l'abuso edilizio dalla quale risulti: l'importo dovuto a titolo di rimborso;

gli estremi del permesso di costruire in sanatoria, se ottenuto entro il termine del 31/10/2007; gli estremi del permesso di costruire in sanatoria, se ottenuto oltre il 31/10/2007 – in tal caso l'attestazione dovrà espressamente precisare se si sia verificato o meno il silenzio accoglimento.

## **CASO 2 - RICHIESTA DI RIMBORSO NEL CASO DI RINUNCIA ALLA SANATORIA CON DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE, OVVERO CON MOTIVI OSTATIVI ALLA DEMOLIZIONE**

Predisporre la domanda di rimborso applicando una marca da bollo da euro 16,00 e allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta:  
che non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell'art. 32, comma 36, della l 326/2003;  
che non ci sono procedimenti penali pendenti per l'abuso per il quale si chiede il rimborso;  
che non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali, con allegata copia dei bollettini di versamento effettuato sul c/c n. 255000;  
originale dell'attestazione rilasciata dal responsabile del Comune nel quale è stato realizzato l'abuso edilizio dalla quale risulti: l'importo dovuto a titolo di rimborso;  
la data di rinuncia alla sanatoria da parte dell'interessato; l'avvenuta demolizione dell'opera abusiva o il motivo per il quale non si è provveduto alla sua esecuzione.

## **CASO 3 - RICHIESTA DI RIMBORSO NEL CASO DI DINIEGO DELLA SANATORIA CON DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE, OVVERO CON MOTIVI OSTATIVI ALLA DEMOLIZIONE**

Predisporre la domanda di rimborso applicando una marca da bollo da euro 16,00 e allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta: che non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell'art. 32, comma 36, della legge 326/2003; che non ci sono procedimenti penali pendenti per l'abuso per il quale si chiede il rimborso; che non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali, con allegata copia dei bollettini di versamento effettuato sul c/c n. 255000;  
originale dell'attestazione rilasciata dal responsabile del Comune nel quale è stato realizzato l'abuso edilizio dalla quale risulti: la somma dovuta a titolo di rimborso;  
la data di notifica del provvedimento di diniego da parte del Comune; l'avvenuta demolizione dell'opera abusiva o il motivo per il quale non si è provveduto alla sua esecuzione.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) -
- Casella PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# PAGAMENTO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE TABELLARI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' ALL'ESTERO

Si definiscono pensioni “privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare abbia contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67, DPR 1092/73).

Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita durante il servizio obbligatorio di leva.

In considerazione della loro particolare natura non reddituale, tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale, Sentenza n. 387/89) e sono quindi assimilabili alle pensioni di guerra, in ragione della comune funzione risarcitoria.

Sussistono alcune eccezioni per casi gestiti direttamente dal Ministero della difesa e specificatamente regolamentati per i quali tale Amministrazione decreta l'imposizione fiscale.

L'importo della pensione è costituito, di norma, dal trattamento tabellare base, cui si aggiunge l'indennità integrativa speciale corrisposta in via separata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 1886 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66).

La domanda per la concessione del trattamento di pensione militare tabellare diretto va presentata al Ministero della difesa. Nell'istanza devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il beneficio.

Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento utile al riconoscimento della pensione.

A seguito della valutazione della sussistenza dei requisiti di legge, il Ministero della difesa riconosce il trattamento pensionistico privilegiato militare tabellare diretto con emanazione di apposito decreto ove si indica anche la decorrenza del beneficio.

Il beneficio è reversibile alle vedove, orfani minori e maggiorenni inabili, genitori e collaterali ai sensi degli artt. 81 e segg. del DPR 29.12.1973 n. 1092, nella misura pari al 50% della pensione di cui era in godimento il titolare, salvo la concessione dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/59 e successive modificazioni.

L'Ufficio VII provvede, quale ordinatore secondario della spesa, al pagamento delle pensioni dirette esclusivamente per i residenti all'estero; negli stessi casi, inoltre, cura i casi di reversibilità.

Per le pensioni dirette, l'Ufficio, ricevuta la notifica del decreto di concessione emesso dal Ministero della difesa a favore del titolare del trattamento pensionistico residente all'estero, provvede ad applicarlo erogando le rate continuative.

Per la reversibilità, sempre limitatamente ai residenti all'estero, l'Ufficio opera direttamente, senza interventi del Ministero della difesa; in particolare, nei confronti delle vedove e degli orfani minorenni, il decreto concessivo del trattamento indiretto viene emesso, d'ufficio, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto decesso del dante causa.

Per gli orfani maggiorenni inabili, i genitori e i collaterali, si procede a domanda degli interessati. L'Ufficio VII predisponde l'accertamento dei necessari requisiti, da effettuarsi presso le autorità competenti (commissioni mediche, anagrafe ecc.) e, solo dopo formale comunicazione dell'esito di tale accertamento, qualora positivo, provvede, entro 90 giorni, all'emissione del decreto concessivo di trattamento di reversibilità.

Nei casi in cui il dante causa risiede in Italia (e quindi è amministrato dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) ma gli eredi risiedono all'estero, l'Ufficio territoriale emette il relativo decreto concessivo di reversibilità a favore degli aventi diritto e poi lo trasmette all'Ufficio VII che provvede ad applicarlo.

Il pagamento delle rate pensionistiche a favore dei residenti all'estero è bimestrale ed avviene sempre al termine del bimestre in corso di maturazione.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# DEFINIZIONE DELLE ISTANZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA PRESENTATE DAI RESIDENTI ALL'ESTERO

I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga, come atto di risarcimento, direttamente ai militari e ai civili che hanno subito menomazioni all'integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari (vedova e orfani, genitori). I trattamenti pensionistici di guerra diretti sono reversibili ai familiari alla morte del beneficiario. La Direzione dei servizi del tesoro è competente per le istanze presentate dai residenti all'estero. Tali istanze devono essere indirizzate alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII. Per i residenti in Italia è necessario, invece, rivolgersi alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

In particolare, la pensione di guerra diretta:

- spetta al militare o civile che abbia riportato, per causa di guerra, menomazioni dell'integrità psicofisica;
- può variare a seconda della gravità delle menomazioni previste dalle tabelle di cui al DPR n. 915/78 e successive modifiche;
- può consistere in una pensione a vita, in un assegno temporaneo o in una indennità una tantum, secondo la gravità della menomazione.

È possibile, inoltre, presentare domanda di aggravamento allo scopo di ottenere un trattamento pensionistico migliore da parte di chi:

- usufruisce di pensione di guerra;
- ha usufruito in passato di assegno temporaneo o di indennità una tantum;
- è stato destinatario, in passato, di un provvedimento negativo per infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra ma non sufficientemente gravi da meritare un trattamento pensionistico di guerra.

Non è possibile presentare istanza di aggravamento per la stessa infermità già riconosciuta dipendente, qualora siano state respinte tre domande consecutivamente e non siano trascorsi dieci anni dall'ultima domanda di aggravamento.

In alcuni casi possono essere riconosciuti, a domanda o d'ufficio, assegni accessori.

La pensione di guerra indiretta spetta:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);

- agli orfani: minori di 21 anni, studenti universitari fino al 26° anno di età, o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978), del militare o civile morto per causa di servizio di guerra (o attinenti alla guerra), del titolare di pensione di guerra di 1<sup>a</sup> categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quelle ammesse al trattamento pensionistico;
- al padre, purché 58enne o inabile a proficuo lavoro e in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978);
- alla madre vedova e in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978) e, se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro, del militare o del civile deceduto per causa di guerra;
- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);
- agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR 915/78) del titolare di pensione di guerra dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Se anche la vedova o gli orfani fruiscono di pensione, al genitore spetta un trattamento d'importo ridotto.

In alcuni casi possono essere riconosciuti, a domanda o d'ufficio, assegni accessori.

Per le pensioni dirette, il termine per la presentazione di prime domande per infermità contratte a causa di eventi bellici verificatisi anteriormente al 31 gennaio 1979, è attualmente chiuso.

Per le infermità contratte a causa di eventi successivi al 1° febbraio 1979 (ad esempio, scoppio di un ordigno di provenienza bellica) l'istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data dell'evento stesso, corredata obbligatoriamente da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante la menomazione subita e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

La domanda di aggravamento deve essere corredata obbligatoriamente da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità pensionata o, comunque, già riconosciuta dipendente da causa di guerra e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le pensioni di guerra indirette e per la pensione di reversibilità la domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto, allegando la prescritta documentazione.



Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante, preferibilmente:

- a mezzo di posta elettronica: [protocollodcst.dag@mef.gov.it](mailto:protocollodcst.dag@mef.gov.it) ;
- a mezzo posta elettronica certificata PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it) ;
- a mezzo fax, al n. 06.47615236;

oppure:

- a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;
- allo sportello del Servizio informazioni della Direzione dei servizi del tesoro, via XX Settembre 97, 00187 - Roma.

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere il pagamento nel luogo di residenza, pagamento che avverrà bimestralmente con scadenza nei mesi pari, e sarà esigibile a bimestre maturato.

I relativi pagamenti sono effettuati con modalità diversificate a seconda del paese di residenza, attraverso gli istituti di credito in convenzione o per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

I procedimenti per la concessione della pensione di guerra diretta e per la definizione dell'istanza di aggravamento, per la pensione indiretta e di reversibilità nonché per la concessione di assegni accessori si concludono entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# CONCESSIONE DI PROVVIDENZE NEI CONFRONTI DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI E DEI LORO CONGIUNTI, TRATTAMENTI DI REVERSIBILITA'

A coloro che, durante il periodo fascista, hanno subito persecuzioni per motivi politici o razziali e ai loro familiari (vedove e orfani) vengono concessi, a domanda, dalla Direzione dei servizi del tesoro, benefici economici che si distinguono in benefici diretti, indiretti e di reversibilità.

In particolare, i benefici diretti ed indiretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980, n. 932 che modifica la Legge n. 96 del 10 marzo 1955;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla propria posizione assicurativa, o del dante causa, esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 932, che modifica la Legge n. 96 del 10 marzo 1955;
- la qualifica di perseguitato politico-razziale, ai sensi delle leggi 8 luglio 1971, n. 541, 16 gennaio 1978, n. 17 e 15 aprile 1985, n.140.

I benefici diretti spettano a cittadini italiani perseguitati:

- in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943;
- per motivi di ordine razziale (1938-1945).

Il richiedente deve aver raggiunto l'età pensionabile o essere inabile a proficuo lavoro (detti requisiti sono previsti soltanto per la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 3 della Legge n. 932 del 22 dicembre 1980).

I benefici indiretti spettano, nei casi in cui la Commissione dei perseguitati politici e razziali non abbia già accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

I requisiti sanitari e reddituali sono previsti soltanto per la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 3 della Legge n. 932 del 22 dicembre 1980.

Il beneficio di reversibilità riconosciuto consiste nell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980 n. 932 che modifica

Legge n. 96 del 10 marzo 1955 e spetta, nei casi in cui la competente Commissione abbia già accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

Le istanze per i benefici diretti e indiretti, firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante (redatte su apposito modello ovvero su carta libera, purché di analogo contenuto), dovranno essere indirizzate alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti che opera presso la Direzione dei servizi del tesoro, mentre l'istanza per i benefici di reversibilità, anch'essa firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e redatta su apposito modello ovvero su carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere indirizzata all'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro.

Tutte e tre le tipologie di istanze succitate, corredate dalla prescritta documentazione, possono essere prodotte all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio

legale rappresentante, preferibilmente:

- a mezzo di posta elettronica: [protocollodcst.dag@mef.gov.it](mailto:protocollodcst.dag@mef.gov.it) ;
- a mezzo posta elettronica certificata PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it) ;
- a mezzo fax, al n. 06.47615236;

oppure:

- a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;

Per le domande dirette e indirette, che necessitano dell'esame della Commissione, i termini per la conclusione dei procedimenti sono di 150 giorni dalla data di ricezione della domanda, per la parte di procedura di competenza della Direzione dei servizi del tesoro; per le reversibilità i termini sono di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# CONCESSIONE DI PROVVIDENZE NEI CONFRONTI DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI KX E DEI LORO CONGIUNTI, TRATTAMENTI DI REVERSIBILITA'

Agli internati nei campi di sterminio nazisti KZ e nella risiera S. Sabba e ai loro familiari (vedove e orfani) sono concessi, a domanda, benefici economici che si distinguono in benefici diretti, indiretti e di reversibilità.

In particolare, i benefici diretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 18 novembre 1980, n.791;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla propria posizione assicurativa esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

I benefici diretti spettano ai cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti KZ ovvero nei campi sottoposti alla vigilanza e all'amministrazione della "Gestapo" o delle "SS" e destinati a fini di sterminio, (art. 10, comma 5, Legge n. 656/1986), per motivi di fede, razza o ideologia di cui all'art. 1 del DPR 2043/1963.

Il richiedente deve aver raggiunto l'età pensionabile.

I benefici indiretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla posizione assicurativa del dante causa, esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

I benefici indiretti spettano, nei casi in cui l'apposita Commissione non abbia già accertato il requisito della deportazione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987); che abbia raggiunto il 65° anno di età, oppure sia inabile a proficuo lavoro;
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

Il beneficio di reversibilità riconosciuto consiste nell'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

Il beneficio di reversibilità spetta, nei casi in cui la competente Commissione abbia già accertato il requisito della deportazione del dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987) che abbia raggiunto il 65° anno di età oppure sia inabile a proficuo lavoro;
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

Le istanze per i benefici diretti e indiretti, firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante (redatte su apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo

contenuto), dovranno essere indirizzate alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ che opera presso la Direzione dei servizi del tesoro, mentre l'istanza per i benefici di reversibilità, anch'essa firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e redatta su apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere indirizzata all'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro.

Tutte e tre le tipologie di istanze succitate, corredate dalla prescritta documentazione, possono essere prodotte all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante, preferibilmente:

- a mezzo di posta elettronica: [protocollocst.dag@mef.gov.it](mailto:protocollocst.dag@mef.gov.it) ;
- a mezzo posta elettronica certificata PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it);
- a mezzo fax, al n. 06.47615236;

oppure:

- a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;

Per le domande dirette e indirette, che necessitano dell'esame della Commissione, i termini per la conclusione dei procedimenti sono di 150 giorni dalla data di ricezione della domanda, per la parte di procedura di competenza della Direzione dei servizi del tesoro; per le reversibilità i termini sono di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



## PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO

L'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro sovrintende ai pagamenti di alcuni tipi di assegni (in materia di pensioni di guerra, tabellari e altri benefici che rientrano nelle materie di competenza della Direzione stessa) ai titolari residenti all'estero che richiedano il pagamento dell'assegno nel paese di residenza (DPR 482/01).

I pagamenti (effettuati bimestralmente con scadenza nei mesi pari ed esigibili a bimestre maturato) avvengono con modalità diverse a seconda del Paese ove tale residenza è stata stabilita e possono essere effettuati a cura della Tesoreria della Banca d'Italia o di Istituti di credito corrispondenti ovvero con la collaborazione delle Rappresentanze consolari.

Le comunicazioni con pensionati residenti all'estero avvengono, di solito, tramite le suddette Rappresentanze consolari che curano anche l'accertamento dell'esistenza in vita dell'interessato almeno due volte l'anno (a giugno e dicembre), sia direttamente che, quando ciò risulti particolarmente gravoso per il pensionato, avvalendosi dei soggetti autorizzati in ciascun paese al rilascio di tali attestazioni.

In mancanza della certificazione attestante l'esistenza in vita, la Direzione dei servizi del tesoro provvederà alla sospensione dei pagamenti, che potranno essere riattivati solo previo rilascio di tale documento.

I pensionati residenti all'estero possono, in alternativa, continuare a ricevere il pagamento dell'assegno in Italia, con cadenza mensile, fornendo un recapito sul territorio nazionale per eventuali comunicazioni ed indicando un conto corrente bancario o postale in Italia.

In questo caso il pensionato dovrà far pervenire alla Ragioneria territoriale dello Stato competente in base alla residenza indicata, direttamente o tramite le locali rappresentanze consolari, la certificazione sull'esistenza in vita due volte l'anno (a giugno e dicembre).

È possibile richiedere il pagamento dei benefici tramite accredito su conto corrente bancario, nei Paesi ove tale modalità sia consentita, ovvero avvalersi di un procuratore delegato all'incasso, utilizzando l'apposita modulistica.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 288/2002 A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI

Con la Legge del 27 dicembre 2002, n. 288 è stato istituito un assegno mensile di durata annuale in sostituzione dell'accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie.

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore può essere richiesto:

- dagli invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n. 2, A n. 3, A n. 4, comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n. 1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al DPR n. 915/78 e successive modificazioni;
- dai grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro al valor militare;
- dai pensionati affetti da infermità di cui alle lettere B n.1, C, D ed E n.1, tenendo conto che il predetto assegno è corrisposto in misura ridotta del 50%.

La domanda per ottenere l'assegno sostitutivo deve essere inviata, per la prima volta, entro il termine previsto nel rispettivo decreto all'Ufficio VII corredata del mod. 69 ovvero del decreto concessivo della pensione da cui risulti anche la lettera dell'assegno di superinvalidità attribuito in base alle infermità riconosciute.

L'Ufficio VII provvede all'emissione delle autorizzazioni di pagamento secondo l'ordine di priorità previsto dalla normativa e nei limiti consentiti dai fondi stanziati per ciascun anno.

La liquidazione dell'assegno è effettuata attraverso le amministrazioni e gli enti a cui è affidato il pagamento del trattamento pensionistico principale e, in particolare, attraverso:

- le Ragionerie territoriali dello Stato, per le pensioni di guerra e tabellari;
- l'INPS, per le pensioni privilegiate.

Nel caso di prima richiesta del beneficio, l'assegno viene liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione al pagamento dell'assegno avviene entro 120 giorni dalla ricezione della domanda in relazione alla data di pubblicazione del decreto interministeriale.

- Tel: 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) - Ufficio VII: 06 4761 5343;
- Casella PEO: [informazionidst.dag@mef.gov.it](mailto:informazionidst.dag@mef.gov.it) PEC: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)



# PAGAMENTO INDENNIZZI PER BENI PERDUTI ALL'ESTERO

L'Ufficio VIII della Direzione dei servizi del tesoro sovrintende ai pagamenti degli indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del Trattato di pace;

Indennizzi per beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste ed in Tunisia; Indennizzi per beni perduti in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace e per beni confiscati in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi; Indennizzi per danni causati dall'Iraq ai sensi della Risoluzione 687 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In mancanza della certificazione attestante l'esistenza in vita, la Direzione dei servizi del tesoro provvederà alla sospensione dei pagamenti, che potranno essere riattivati solo previo rilascio di tale documento.





# PAGAMENTO PER SPESE DI LITE E ARBITRAGGI

Per "spese per liti e arbitraggi" si intende il pagamento di somme conseguenti ad una condanna a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il procedimento si attiva a seguito di notifica di sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, lodo arbitrale.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio VIII della Direzione dei servizi del tesoro.

L'Ufficio acquisisce dal creditore, dopo l'avvenuta notifica del provvedimento giurisdizionale, i dati anagrafici, fiscali e le modalità di pagamento dallo stesso prescelte.

L'Ufficio VIII, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori a € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del DM 18 gennaio 2008, n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo della somma dovuta e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato. Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo della somma dovuta e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato. Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero.

Il procedimento viene concluso entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria.

I Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) per ottenere le spettanze dovute dovranno provvedere all'invio di copia della fattura elettronica emessa nei confronti del Tribunale che li ha incaricati nonché della relativa ricevuta di accettazione da parte dell'organo giurisdizionale.

I predetti documenti dovranno essere estratti dal Sistema di Interscambio Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate ed inviati alla Direzione dei servizi del tesoro (DST) all'indirizzo PEC [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it).



# RIPARAZIONE PECUNIARIA PER INGIUSTA DETENZIONE

Indennizzo previsto ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l'importo di € 516.456,00. La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.

Ha diritto all'indennizzo:

- Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
- chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
- chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
- chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

In caso di decesso: il coniuge; i discendenti e gli ascendenti; i fratelli e le sorelle; gli affini entro il 1° grado; le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

La domanda deve essere presentata:

- presso la Cancelleria della Corte d'Appello del distretto giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento;
- nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la domanda deve essere proposta presso la cancelleria della Corte d'Appello che ha emesso il provvedimento impugnato;

personalmente dall'interessato oppure a mezzo di procuratore speciale;

entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX previa ricezione ed acquisizione della necessaria documentazione.

L'Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve ricevere

**dalla Corte di Appello competente:**

copia autentica dell'ordinanza munita dell'attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte d'Appello che liquida l'indennità pecuniaria;

dal creditore:

fotocopia di un documento d'identità del creditore, in corso di validità; fotocopia del codice fiscale; comunicazione delle modalità di pagamento prescelte utilizzando apposito modello permesso di soggiorno, ove necessario.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo dell'indennizzo e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato.

Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero o si trovi in stato di detenzione per cause diverse da quelle che hanno originato la riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario.

Specifiche documentazione, infine, dovrà essere presentata dagli eredi del creditore. Il termine massimo di definizione del procedimento di autorizzazione è fissato in 120 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria o, se anteriore, dalla data di notifica dell'ordinanza, munita della formula esecutiva all'Ufficio erogatore.

# RIPARAZIONE PECUNIARIA PER ERRORE GIUDIZIARIO

La riparazione pecuniaria per errore giudiziario, regolamentata dagli artt. 643 e seguenti del codice di procedura penale, consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia.

La riparazione non ha carattere risarcitorio ed è commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. L'avente diritto, a domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

Ha diritto chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpo grave all'errore giudiziario e in caso di suo decesso: il coniuge; i discendenti e gli ascendenti; i fratelli e le sorelle; gli affini entro il primo grado; le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

La domanda deve essere presentata:

- presso la Cancelleria della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza
- personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale
- entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, a pena di inammissibilità.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) previa ricezione ed acquisizione della necessaria documentazione.

L'Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve ricevere dalla Corte di Appello competente:

copia autentica dell'ordinanza munita dell'attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte d'Appello che liquida l'indennità pecuniaria;

dal creditore:

fotocopia di un documento d'identità del creditore, in corso di validità; fotocopia del codice fiscale; comunicazione delle modalità di pagamento prescelte utilizzando apposito modello permesso di soggiorno, ove necessario.

Il pagamento può avvenire con accredito in conto corrente bancario o postale oppure in contante, secondo i limiti consentiti dalla legge;

La modalità di pagamento prescelta deve essere comunicata all'Ufficio IX – all'indirizzo pec [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it) utilizzando gli appositi modelli disponibili al link [https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/indennizzi/ingiusta\\_detenzione/index.html](https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/indennizzi/ingiusta_detenzione/index.html).

Se il creditore si trova all'estero può chiedere di riscuotere mediante pagamento su conto corrente bancario a lui intestato. In questo caso il creditore dovrà indicare l'esatto luogo di residenza/domicilio ed il pagamento avverrà per il tramite dell'istituto di credito più vicino al luogo di residenza/domicilio del creditore.

In presenza di testamento l'erede deve presentare all'Ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale, dalla quale risulti: la data e il luogo del decesso del creditore; gli estremi dell'ultimo testamento;

che il testamento non sia stato impugnato; se vi siano anche eredi legittimi o riservatari, oltre agli eredi indicati nel testamento; le generalità complete di ciascun erede; il luogo di residenza di ogni erede ovvero l'elezione di domicilio presso terzi; il codice fiscale di ogni erede. In assenza di testamento l'erede deve presentare all'Ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Eredi autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale, dalla quale risulti: la data e il luogo del decesso del creditore; la non esistenza di alcun testamento;

l'indicazione di tutti i soggetti cui è devoluta per legge la successione; le generalità complete di ciascun erede; il luogo di residenza di ogni erede ovvero l'elezione di domicilio presso terzi; il codice fiscale di ogni erede.

Qualora tra gli eredi ci sia il coniuge, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve, inoltre, essere dichiarato: che non è stata pronunciata sentenza di separazione personale per colpa; che non è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Qualora tra gli eredi vi siano minori di età o incapaci la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve, inoltre, contenere: l'indicazione del legale rappresentante. In questo caso deve essere, inoltre, presentata l'autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.



# ONORARI DI GRATUITO PATROCINIO DINANZI ALLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Si tratta delle competenze spettanti ai professionisti che svolgono attività di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del DPR n. 115/2002, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG).


L'autorizzazione al pagamento degli onorari di gratuito patrocinio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria è rilasciata dall'Ufficio IX.

Una volta depositata la sentenza o altro provvedimento definitivo della controversia nel corso della quale una parte processuale ha fruito del patrocinio a spese dello Stato, l'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria provvede a trasmettere all'Ufficio IX, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it), nonché, per opportuna conoscenza, al difensore che ha assicurato il patrocinio, la documentazione sotto elencata:

- il provvedimento di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il relativo estratto di verbale, emanato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso ogni Corte di giustizia tributaria;
- il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore;
- la sentenza o altro provvedimento depositato per la definizione della controversia nel singolo grado di giudizio.
- La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa dall'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria all'Ufficio IX entro i 30 giorni successivi al deposito del
- provvedimento definitivo o dall'emanazione del decreto di liquidazione del compenso, se successivo.
- Per consentire il pagamento delle spettanze dovute, il difensore dovrà provvedere, nei 30 giorni successivi alla ricezione della lettera di invito dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, all'invio della fattura elettronica alla Direzione dei servizi del tesoro, avendo cura di indicare la prestazione resa, la Corte di giustizia tributaria presso cui la stessa è stata svolta, la parte processuale assistita ed il numero di iscrizione della controversia nel Registro generale dei ricorsi o degli appelli.




# DIGITALIZZAZIONE E ● PROSPETTIVE FUTURE



La nuova organizzazione istituzionale della Direzione dei Servizi del Tesoro, adottata a seguito del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021, rappresenta il punto di partenza per la realizzazione di un contesto idoneo alla trasformazione digitale e sempre più vicino alla valorizzazione e al riconoscimento dei diritti civili e sociali in favore dei cittadini, delle imprese e di altre Pubbliche amministrazioni.

In tale contesto si inserisce la predisposizione di attività di reingegnerizzazione dell'assetto organizzativo e dei processi operativi della Direzione, quale concreta opportunità di operare una “rivoluzione digitale” attraverso la realizzazione di nuovi servizi online innestati sulle attività strategiche della Direzione stessa.

Coerentemente con gli obiettivi indicati nel “Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, dell'Agenda digitale italiana, dell'Agenda digitale europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che intende promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, il Dag ha avviato un importante processo di digitalizzazione di alcuni importanti servizi per facilitarne l'accessibilità da parte dei cittadini, in osservanza dei principi di inclusività, trasparenza e sicurezza.





A partire dal 1 aprile 2022 è infatti entrato in funzione il Portale dei Servizi DAG, la cui funzione è quella di costituire il punto unico di accesso ai servizi



online forniti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi secondo un approccio incrementale che vedrà crescere nel tempo il numero di servizi fruibili dall'utente.

Allo stato attuale, i servizi a cui si può accedere dal Portale sono quelli riferiti alle materie di competenza della Direzione dei servizi del tesoro:

- Presentazione istanze di equo indennizzo per eccessiva durata dei processi amministrativi, contabili e tributari (ex l. 89/2001, c.d. legge Pinto);
- Consultazione cedolini di pensione di guerra;
- Consultazione Certificazione Unica;
- Stato dei pagamenti effettuati dalla DST;
- Stato delle pratiche sottoposte al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio.

In materia di erogazione dei servizi al cittadino, si proseguirà nello svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto "diritti civili e sociali" finanziato con fondi PON Governance 2014 - 2020, con lo scopo di realizzare la digitalizzazione e la reingegnerizzazione di alcuni processi di lavoro nell'ottica di erogare nuovi servizi online agli utenti. Tali servizi, risultanti dalla digitalizzazione dei processi, saranno resi fruibili attraverso il suddetto Portale DAG.





## ● LINK UTILI



- **ORGANIGRAMMA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO**

<https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/organigramma/Direzione-dei-Servizi-del-Tesoro/>

- **NORMATIVA TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

[https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/normativa/procedimenti\\_amministrativi/](https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/normativa/procedimenti_amministrativi/)

- **MODULISTICA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

<https://www.dag.mef.gov.it/servizi-e-modulistica/modulistica/>

- **ACCESSO CIVICO SEMPLICE**

[https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti\\_amministrativi/index.html#cont6](https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti_amministrativi/index.html#cont6)

- **ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

[https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti\\_amministrativi/index.html#cont7](https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti_amministrativi/index.html#cont7)

